



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10142 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Codimar Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria del RTI con Solage Srl nonché della Solage Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e quale mandante del RTI costituito con la Codimar Srl, rappresentate e difese dagli avv.ti Angelo Clarizia, Nino Paolantonio e Stefano Recchioni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2

contro

Metro C S.c.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Del Signore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Del Signore in Roma, via Cola di Rienzo, 297;
Ministero dell'Interno - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Roma Metropolitane Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè e Luigi Strano con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via degli Scipioni, 288

per l'annullamento

del provvedimento comunicato in data 17 novembre alla Codimar da parte di Metro C società di progetti del 17 novembre 2011 rep. 8359 con il quale era disposta la risoluzione dei contratti di appalto stipulati con le ricorrenti;
della comunicazione in data 18 novembre 2011 alla Codimar da parte di Metro C società di progetti rep. 8369 con cui si sospendono le lavorazioni e si invita l'ATI a procedere al verbale di consistenza;
della informativa atipica della Prefettura di L'Aquila;
della nota di METRO C del 25 novembre 2011 prot. 8573-11mC/LR/cf;
nonché, per l'annullamento
dell'informativa della Prefettura di L'Aquila del 22 settembre 2011 prot. 111/2011/28193 nonché, per quanto di ragione,
della nota della Prefettura di L'Aquila prot. 111/2011/36541 del 9 dicembre 2011;
di qualunque atto presupposto, dipendente o coordinato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Metro C Scpa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Metropolitane Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto del 17 novembre 2011, la Metro C – Società di progetto ha informato la Codimar Srl, in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Codimar Srl-Solage Srl, che la Prefettura di Roma, all'esito della pratica antimafia propedeutica al rilascio della prescritta autorizzazione all'affidamento in oggetto, ha comunicato un'informativa antimafia atipica pervenuta dalla competente Prefettura dell'Aquila, ai sensi dell'art. 1 *septies* del d.l. n. 629 del 1982 richiedendo alla scrivente di dare corso alla conseguente applicazione dell'art. 5 del protocollo di legalità del 31 maggio 2006, allegato al contratto sottoscritto con la Società Codimar per costituirne parte integrante.

La Società di progetto Metro C ha soggiunto che, per effetto di quanto comunicato ed in applicazione della clausola risolutiva espressa contemplata nel contratto, lo stesso contratto ed i relativi atti aggiuntivi devono intendersi sin d'ora risolti con effetto immediato, con conseguente applicazione di tutte le ulteriori clausole connesse.

Di talché, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, in relazione agli artt. 10, co. 8 e 9, d.P.R. n. 252 del 1998, art. 4, co. 4, d.lgs. n. 490 del 1994; art. 1 septies d.l. n. 629 del 1982; violazione del "protocollo di legalità per gli appalti pubblici" intercorso tra Prefettura di Roma, Metro C, Metropolitane di Roma e, per adesione, dall'ATI ricorrente, per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione; straripamento; sviamento; contraddittorietà; illegittimità manifesta; illegittimità e nullità del provvedimento impugnato per totale difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per la mancata comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione da parte di Metro C e dello stesso principio del contraddittorio procedimentale. Il provvedimento, inoltre, sarebbe privo di qualsiasi valutazione comparativa degli interessi coinvolti.

L'informativa atipica non avrebbe carattere automaticamente interdittivo, ma consentirebbe l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali, per cui occorrerebbe una valutazione autonoma dell'amministrazione destinataria. In sostanza, a differenza delle informative tipiche, nel caso dell'informativa atipica, l'amministrazione sarebbe onerata di valutare in concreto, e motivatamente, l'adozione di misure quali quella impugnata.

Il provvedimento, quindi, sarebbe illegittimo sia per l'omessa valutazione sull'incidenza del contenuto dell'informativa atipica in ordine alla prosecuzione del rapporto contrattuale sia perché, invece di motivare rigorosamente sulle ragioni che avrebbero giustificato la risoluzione, Metro C avrebbe ritenuto di non svolgere alcuna attività istruttoria autonoma.

Violazione delle stesse norme e principi di cui al motivo precedente. Illegittima violazione dell'art. 5 del protocollo di intesa ai fini di prevenzione di infiltrazione della criminalità organizzata, relativo alla realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e

di motivazione; straripamento; sviamento; contraddittorietà; illegittimità manifesta; illegittimità e nullità del provvedimento impugnato per totale difetto di motivazione.

Non sarebbe previsto nel caso di informativa atipica né una clausola risolutiva espressa né un obbligo dell'amministrazione committente di procedere alla risoluzione sulla base del mero riscontro dell'informativa stessa.

In subordine, i ricorrenti hanno chiesto che Metro C sia condannata al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto di appalto.

A seguito della produzione in giudizio della c.d. informativa atipica, i ricorrenti, nel riportarsi a tutti i motivi di impugnativa dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio, hanno proposto i seguenti motivi aggiunti:

Eccesso di potere da parte di Metro C e Roma Metropolitane per sviamento, illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti di risoluzione del contratto per radicale assenza di efficacia interdittiva dell'informazione prefettizia; illegittimità per violazione dell'art. 10 DPR 3 giugno 1998, n. 252.

La conclusione della Prefettura di L'Aquila non avrebbe ritenuto sussistere alcun pericolo di tentativo di infiltrazione, sicché l'informativa inviata a Metro C non avrebbe potuto avere alcun effetto interdittivo.

In ogni caso, Metro C non avrebbe potuto rescindere, automaticamente, il contratto in essere con le ricorrenti.

Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria; violazione del comma 8 dell'art. 10 d.lgs. n. 252 del 1998.

Il fatto che tre commercialisti operanti ad Avezzano abbiano ricoperto o ricoprano il ruolo di Sindaci in società colpite da interdittiva basterebbe per la Prefettura a mettere in moto la "macchina del sospetto", mentre si tratterebbe di illazioni prive di qualunque significato fattuale e meno che mai giuridico. Alcune informative richiamate dal Prefetto, peraltro, sarebbero state annullate dal Tar di L'Aquila.

Metro C avrebbe dovuto prendere atto che dall'informativa in discorso non emergeva alcun elemento idoneo a giustificare l'adozione dei provvedimenti rescissori.

In ordine al provvedimento di rescissione dei contratti n. 8358.

Violazione dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, in relazione agli artt. 10, co. 8 e 9, d.P.R. n. 252 del 1998; art. 4, co. 4, d.lgs. n. 490 del 1994; art. 1 septies d.l. n. 29 del 1982; violazione del "protocollo di legalità per gli appalti pubblici" intercorso fra Prefettura Roma, Metro C, Metropolitane di Roma e, per adesione, dell'ATI ricorrente, per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione; straripamento; sviamento; contraddittorietà; illegittimità manifesta; illegittimità e nullità del provvedimento impugnato per totale difetto di motivazione.

La risoluzione dei contratti da parte di Metro C sarebbe radicalmente ingiustificata.

L'informativa supplementare o atipica non avrebbe carattere automaticamente interdittivo, ma consentirebbe l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizioni di contraente con la p.a.

A differenza delle informative tipiche, l'amministrazione sarebbe onerata di valutare in concreto e, motivatamente, l'adozione di misure quali quella impugnata.

In ogni caso, le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno c.d. esistenziale derivante dal danno all'immagine.

La Metro C ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il rapporto dedotto in giudizio sarebbe di natura privatistica ed il *petitum* si sostanzierebbe nella richiesta declaratoria di illegittimità di comunicazioni di esercizio di facoltà contrattuali.

Il ricorso sarebbe altresì inammissibile per la mancata impugnazione delle comunicazioni repp. 8358 e 8370 del 17 e 18 novembre 2011, di risoluzione dei rapporti contrattuali e verbalizzazione dello stato di consistenza.

Nel merito ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Roma Metropolitane ha chiesto che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva; ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 6 luglio 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'eccezione di carenza di giurisdizione amministrativa è infondata.

L'atto con cui la stazione appaltante, in conseguenza dell'informativa prefettizia, recede dal contratto di appalto è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l'esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti emergano sospetti di legami con la criminalità organizzata.

Pertanto, trattandosi di atto estraneo alla sfera del diritto privato, in quanto espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 29 agosto 2008, n. 21928)

In altri termini, alla risoluzione del contratto non può attribuirsi natura privatistica e negoziale, in quanto esso è conseguenza diretta di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente.

La risoluzione in discorso, in altri termini, non trova fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto, ma è consequenziale all'informativa del Prefetto, sicché deve ritenersi espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica diretto a soddisfare l'esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali con soggetti e imprese nei confronti dei quali emergano sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata.

Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame.

Tale conclusione, del resto, è affermata ormai in modo unanime dalla giurisprudenza più recente (*ex multis*: TAR Calabria, Reggio Calabria, 4 giugno 2012, n. 461; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 4 maggio 2011, n. 372; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 1 febbraio 2011, n. 77; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 24 giugno 2010, n. 2519; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 15 febbraio 2010, n. 1866; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2010, n. 98; Cass. SS.UU., 28 novembre 2008, n. 28345; Cons. St., VI, 17 luglio 2008, n. 3603).

2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte di Roma Metropolitane Srl è fondata, per cui tale Società deve essere estromessa dal giudizio.

Roma Metropolitane, infatti, è il soggetto aggiudicatore dei lavori di progettazione e realizzazione della linea C della metropolitana di Roma ed ha disposto l'affidamento a Contraente Generale dei relativi interventi, mentre la presente controversia concerne esclusivamente il rapporto tra il Contraente Generale Metro C e l'ATI affidataria dei lavori, costituita dalle imprese Codimar e Solange, rispetto al quale Roma Metropolitane è un soggetto terzo.

Gli atti impugnati, d'altra parte, sono stati adottati da Metro C, per quanto attiene alla risoluzione del contratto, e dall'Autorità Prefettizia, per quanto attiene all'informativa antimafia.

3. Metro C ha inoltre eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile per la mancata impugnazione delle comunicazioni repp. 8358 e 8370 del 17 e 18 novembre 2011, di risoluzione dei rapporti contrattuali e verbalizzazione dello stato di consistenza.

L'eccezione non può essere condivisa.

Nell'epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio, sono indicati quali atti impugnati il provvedimento di Metro C del 17 novembre 2011 rep. 8359 nonché la comunicazione di Metro C del 18 novembre 2011 rep. 8369.

Tuttavia, con il successivo ricorso n. 11143 del 2011 è stata impugnata la comunicazione del 18 novembre rep. 8370, mentre, per quanto riguarda il provvedimento di risoluzione del 17 novembre 2011 n. 8358, da un lato, nell'atto di motivi aggiunti è indicato come atto già impugnato, dall'altro, è stato depositato quale allegato 1 al ricorso introduttivo del giudizio sicché, la volontà dei ricorrenti di procedere all'impugnativa di tale provvedimento risulta inequivoca, mentre l'indicazione del numero 8359 anziché 8358 nell'epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio deve ritenersi un mero errore materiale.

4. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto con riferimento alle censure relative agli atti afferenti alla risoluzione del contratto.

Con l'impugnata nota del 17 novembre 2011, la Metro C ha informato la Codimar Srl, quale capogruppo mandataria ATI Codimar Srl-Solage Srl, che la Prefettura di Roma ha comunicato un'informativa antimafia atipica ad essa pervenuta nei riguardi della Società da parte della competente Prefettura dell'Aquila, ai sensi dell'art. 1 *septies* d.l. n. 629 del 1982, richiedendo di dare corso all'applicazione dell'art. 5 del protocollo di legalità del 31 maggio 2006, allegato al contratto sottoscritto con la Società per costituire parte integrante.

Metro C, per effetto di quanto sopra ed in applicazione della clausola risolutiva espressa contemplata nel contratto in oggetto, ha comunicato che lo stesso ed i relativi atti aggiuntivi devono intendersi risolti con effetto immediato, con conseguente applicazione di tutte le ulteriori clausole connesse.

La Prefettura dell'Aquila, con informativa del 22 settembre 2011, ha fatto presente che "la Codimar e i soggetti che ne sono responsabili vantano un articolato reticolo di rapporti di affari con altre imprese, circostanza questa che è di per sé priva di connotazioni negative e che anzi può essere iscritta in una normale dinamica imprenditoriale. Non può tuttavia trascurarsi come nel contesto di queste relazioni di affari la CODIMAR ed i suoi responsabili siano venuti a contatto con soggetti, a vario titolo, risultati in rapporti con personaggi rivelatisi collusi o collegati con ambienti criminali".

Ha tuttavia ritenuto "che, allo stato, non possa dirsi comprovata, sia pure al livello richiesto per i provvedimenti di cui all'art.10 del dPR n. 252 /1998, l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella CODIMAR".

Ha quindi soggiunto che "il quadro complessivo appare comunque meritevole di essere seguito con attenzione" specificando che "per tale ragione ed anche a tutela della trasparenza dei rapporti di controllo tra imprese, cui annette particolare rilevanza l'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, appare opportuno riferire gli elementi di cui sopra ai sensi dell'art. 1 *septies* del D.L. 629/1982 e dell'art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/1998".

Di talché, la Prefettura ha fornito una c.d. informativa atipica ai sensi dell'art. 1 *septies* d.l. n. 629 del 1982, secondo cui l'Alto Commissario può comunicare alle Autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni per lo svolgimento di attività economiche elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.

Il Collegio rileva che l'informativa antimafia supplementare o atipica si distingue dall'informativa antimafia tipica perché rimette alla valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa l'efficacia interdittiva.

Le informative prefettizie antimafia previste dalla disciplina generale si distinguono in tre diverse categorie: a) ricognitive di cause di divieto *ex art. 4, co. 4, d. lgs. n. 490 del 1994* ed automaticamente interdittive [categoria che si identifica con "le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa" desunte dall'art. 10, co. 7, lettere a) e b) del d.p.r. n. 252 del 1998]; b) relative a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del Prefetto; c) supplementari o atipiche, la cui efficacia interdittiva è rimessa ad una valutazione autonoma e discrezionale

dell'amministrazione destinataria dell'informativa.

L'aspetto distintivo delle informative supplementari rispetto alle prime due consiste, quindi, nel fatto che esse si risolvono nella messa a disposizione dell'amministrazione, cui spetta decidere sulla misura interdittiva, di elementi e situazioni che denotano il pericolo di legami tra impresa e criminalità, da cui eventualmente desumere l'inaffidabilità, intesa nel suo complesso, dell'impresa aggiudicataria dei lavori.

Esse, in sostanza, assolvono la funzione di accrescere il bagaglio conoscitivo della pubblica amministrazione ai fini di un più ponderato esercizio dei propri poteri discrezionali nel corso del procedimento di evidenza pubblica e di esecuzione del rapporto contrattuale, integrando una forma anticipatoria della soglia di difesa sociale nel campo del contrasto alla criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

Ne consegue che le informative atipiche, in quanto atti meramente partecipativi di circostanze di fatto, non determinano di per sé un divieto legale a contrarre e non comportano, necessariamente ed inevitabilmente, l'adozione di provvedimenti pregiudizievoli per il privato, essendo questi rimessi alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Nel caso di specie, l'art. 5 del protocollo d'intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, relativo alla realizzazione della linea C della metropolitana di Roma prevede che "le informazioni di cui all'art. 10, comma 9 del D.P.R. 252/98 (cd. informazioni atipiche) producono gli stessi effetti delle altre informazioni negative ai fini della interdizione o della estromissione della società o dell'impresa cui le informazioni si riferiscono, legittimando in questo caso il C.G. all'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto o di revoca dell'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, esercitato ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/1998".

Tale previsione però non può ritenersi tale da consentire l'equiparazione dell'informativa atipica, alla quale consegue l'esercizio di un potere discrezionale, all'informativa tipica, alla quale consegue l'esercizio di un potere vincolato.

Non a caso, infatti, l'articolato fa riferimento all'esercizio della "facoltà di risoluzione del contratto" e, quindi, postula l'esercizio di un potere discrezionale.

Né potrebbe essere altrimenti, atteso che, ai sensi della fonte normativa primaria, vale a dire del richiamato art. 1 septies d.l. n. 629 del 1982, l'informativa c.d. atipica non può mai avere un'efficacia interdittiva automatica, ma gli elementi di fatto e le indicazioni dalla stessa forniti devono essere valutati nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge.

Ne consegue che, una volta ricevuta l'informativa atipica, la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare gli elementi in essa contenuti ed eventualmente fornire idonea motivazione in ordine all'assenza dei requisiti soggettivi in capo all'impresa, tali da giustificare la risoluzione del contratto.

Viceversa, Metro C non ha fornito alcuna motivazione della decisione assunta, limitandosi, per un verso, a sostenere che la Prefettura di Roma, nel comunicare l'informativa atipica rilasciata dalla competente Prefettura dell'Aquila, ha richiesto di dare corso alla conseguente applicazione dell'art. 5 del protocollo di legalità del 31 maggio 2006, per altro verso, a dare conseguentemente applicazione alla clausola risolutiva espressa contemplata nel contratto, ma non risulta che abbia compiuto qualsivoglia attività istruttoria o valutativa sull'idoneità soggettiva dell'impresa destinataria dell'atto a proseguire il rapporto contrattuale.

Né può assumere rilievo che l'art. 8, co. 2, delle condizioni generali di contratto abbia stabilito che "il Contraente espressamente riconosce ed accetta che, qualora le informazioni antimafia di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 252/1998 diano esito 'positivo', il contratto sarà dichiarato dal Committente risolto di diritto e ciò anche nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 9, del citato D.P.R. 252/1998 (c.d. informazioni atipiche)" e ciò per l'evidente

ragione che la norma contrattuale non può contrastare con la norma legislativa sovraordinata, la quale ha effetto eterointegrativo del contratto, sicché la previsione negoziale deve essere interpretata, così come il protocollo di legalità, nel senso che il contratto sarà dichiarato risolto diritto a seguito delle valutazioni di legge compiute dalla stazione appaltante una volta ricevuta la c.d. informativa atipica, valutazioni che, nella fattispecie in esame, non sono state compiute.

Di talché, il ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, laddove i ricorrenti hanno dedotto che l'informativa supplementare o atipica non avrebbe carattere automaticamente interdittivo, ma consentirebbe l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizioni di contraente con la p.a. e che, a differenza delle informative tipiche, l'amministrazione sarebbe onerata di valutare in concreto e, motivatamente, l'adozione di misure quali quella impugnata.

Il provvedimento con cui Metro C ha proceduto alla risoluzione del contratto, pertanto, è illegittimo per carenza di motivazione e di istruttoria.

All'accoglimento del ricorso segue, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati afferenti alla risoluzione del contratto.

5. L'istanza di risarcimento danni per equivalente patrimoniale deve essere respinta in quanto, a seguito dell'accoglimento del ricorso e, in precedenza, dell'istanza cautelare, il danno subito non sussiste.

Parimenti da respingere è la domanda di danno esistenziale in quanto non risulta provato alcun danno all'immagine.

6. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), sono poste, in parti uguali, in favore delle ricorrenti ed a carico di Metro C; è disposta invece la compensazione delle spese del giudizio nei confronti degli altri soggetti costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati afferenti alla risoluzione del contratto.

Condanna Metro C Scpa al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00) in favore, in parti uguali, delle ricorrenti; dispone la compensazione delle spese del giudizio nei confronti degli altri soggetti costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Germana Panzironi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)